



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 1627 DEL 07/11/2019

### Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE DI VIA WAISTER (EX DELL'ARTIGIANATO) LOC. CANOVE IN COMUNE DI ROANA CON RECAPITO FINALE NEL TORRENTE GHELPACK.  
DITTA: ETRA S.P.A.**

### IL DIRIGENTE

**Richiamato** il provvedimento di autorizzazione all'esercizio e allo scarico, Registro n. 149/2015 del 04/09/2015 prot. 60302/2015, relativo all'impianto di depurazione di acque reflue urbane posto in via dell'Artigianato, in comune di Roana (VI);

**Preso atto** che, per l'impianto "Asiago", ETRA è iscritta nell'apposito elenco "Gestori di Impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 152/06" al progressivo numero 1;

**Considerate** le tipologie di rifiuti attualmente oggetto di trattamento e di seguito riportati;

- a. CER 19 08 01 Vaglio
- b. CER 19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- c. CER 20 03 04 Fanghi delle fosse settiche
- d. CER 20 03 06 Rifiuti della pulizia delle fognature

**Preso atto** della richiesta di rinnovo della citata autorizzazione presentata dalla società ETRA S.p.A., con nota n. 80612 del 30.08.2018 registrata al protocollo provinciale n. 56869 del 30.08.2018, dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane con indirizzo ora rinominato come **Canove di Roana, Via Waister n° 60** in Comune di Roana.

**Richiamata** la delibera di approvazione della Giunta Regionale n. 573 del 21.04.2015 con la quale è stato espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale ed è stato autorizzato l'intervento di "Potenziamento dell'impianto di depurazione di Asiago", comune di localizzazione

Roana, presentato dalla Società ETRA S.p.A. che prevede un aumento da 20.000 a 35.000 A.E. con in sintesi i seguenti interventi:

- sollevamento iniziale - potenziamento per sollevare 3 Q24 con 2 nuove pompe;
- grigliatura fine con tre linee di rostacciatura specifica per MBR;
- dissabbiatura aerata esistente già dimensionata per le portate di pioggia ma con un affinamento al sistema di estrazione delle sabbie;
- linea biologica suddivisa in due linee, l'esistente a basso carico del fango per trattare dal 20 al 28 % della portata (10.000 A.E.) e la linea MBR, derivata dalla seconda linea con una batteria di membrane per soddisfare dal 72 all'80 % del processo biologico (25.000 A.E.);
- nuovo quadro di comando e controllo;

**Considerato** che ETRA ha inviato il 30.11.2017 (prot. 81524 del 30.11.2017) il certificato di collaudo, chiedendo il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio in quanto nel collaudo si evidenzia che *“i lavori conclusi consentono ora l'esercizio dell'impianto alla potenzialità prevista dal progetto di 35.000 ae,”*;

Dalla relazione di collaudo risulta che l'intervento ha interessato i seguenti comparti:

- Sollevamento iniziale;
- Accettazione bottini;
- Microstacciatura;
- By-pass;
- Potenziamento ossidazione sulla linea MBR;
- Linea MBR con relative tubazioni di ricircolo gestione;
- Realizzazione di nuovi quadri elettrici.

Si specificano poi le lavorazioni previste nel progetto approvato con provv. di V.I.A. DGRV 573/2015 ancora da completare e che non sono oggetto del collaudo presentato:

- Tettoia esterna zona raccolta fanghi;
- Sistema di trattamento odori;
- Scale per accesso al cunicolo MBR;
- Potenziamento defosfatazione conseguente alla nuova configurazione di impianto con una linea MBR;
- Realizzazione sistema di classificazione sabbie ed adeguamento sistema di estrazione;
- Potenziamento gruppo elettrogeno adeguandolo alle nuove esigenze impiantistiche;
- Bypass della grigliatura esistente e realizzazione bypass di emergenza del sollevamento (queste lavorazioni non incidono sulla funzionalità dell'impianto, ma rappresentano delle ottimizzazioni degli esigui spazi a disposizione e che mirano a migliorare la funzionalità dell'impianto).

**Visto** che con nota prot. n. 82956 del 07.12.2017 si è comunicato che si procederà al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e allo scarico dell'impianto nella sua nuova configurazione una volta acquisito il certificato di collaudo riguardante tutte le opere di cui al progetto approvato con DGRV n. 573 e attestante quanto stabilito dall'art. 43 della L.R. 33/85;

**Vista** la nota di avvio del procedimento prot. n. 42762 del 06.08.2019 per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e allo scarico dell'impianto di depurazione acque reflue urbane di Via Waister (ex dell'Artigianato) loc. Canove in Comune di Roana con l'indizione e convocazione Conferenza di servizi per l'acquisizione delle posizioni delle amministrazioni interessate.

**Preso atto** che la Società ETRA ha presentato il 28.08.2019 (agli atti protocollo n. 45567 del 28.08.2019), un'integrazione nella quale si specifica che si è provveduto a completare le seguenti lavorazioni:

- potenziamento della defosfatazione conseguente alla nuova configurazione di impianto con linea MBR;
- acquisto gruppo elettrogeno dimensionato secondo le nuove esigenze impiantistiche e si sta ultimando il collegamento in via provvisoria dello stesso;

Tutte le altre lavorazioni rimanenti, saranno realizzate con un progetto dedicato denominato "Opere di completamento dell'impianto di depurazione di Asiago" (P1151 cod. ATO 2972).

**Evidenziato** che nella conferenza di servizi effettuata il 03.09.2019 erano presenti la Regione Veneto, i comuni di Roana e Asiago e il Consiglio di Bacino Brenta, gli stessi hanno concordato di rilasciare l'autorizzazione con potenzialità di 35.000 A.E. con prescrizione di completare i lavori entro il 2020. Dovrà comunque essere integrato il collaudo funzionale con le opere realizzate di cui sopra. All'esame del collaudo, la Provincia si riserva eventuali ulteriori prescrizioni. In merito ai limiti dello scarico si da atto che il depuratore scarica in corpo idrico superficiale (alla luce della piovosità dell'Altopiano non è possibile affermare che il corpo idrico sia in secca oltre 120 giorni all'anno). Nel collaudo dovrà essere effettuato un approfondimento sulla disinfezione a garanzia dell'efficacia della stessa.

**Vista** la proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto prot. 47173 del 06.09.2019;

**Visto** le integrazioni al collaudo funzionale trasmesso da ETRA, con nota n. 110704 del 30.10.2019, registrato al Protocollo Provinciale al n. 57531 in data 04.11.2019, richieste in conferenza di servizi, relative alle opere di completamento già realizzate.

**Preso atto** che nel collaudo integrativo redatto in data 26.10.2019 il collaudatore Ing. Tognali Daniele ha provveduto a collaudare le seguenti lavorazioni che non erano state contemplate all'interno del Collaudo Funzionale datato 11/2017:

- potenziamento della defosfatazione conseguente alla nuova configurazione di impianto con linea MBR;
- acquisto gruppo elettrogeno dimensionato secondo le nuove esigenze impiantistiche

Inoltre è stato effettuato un approfondimento sul processo di disinfezione in essere a garanzia dell'efficacia della stessa.

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 43 della L.R. 33/85, il collaudatore ha verificato:

- la conformità dell'impianto realizzato;

- la funzionalità dei processi di depurazione delle acque in relazione alla qualità delle acque influenti;
- l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
- il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e massima potenzialità;
- l'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge anche con riferimento ai singoli inquinanti, nonché il conseguimento delle finalità, di cui al secondo comma dell'art. 37 della L.R. 33/85;
- sono stati effettuati campionamenti e analisi fisiche, chimiche e/o batteriologiche dell'influente e dell'effluente depurato o del prodotto del processo di innocuizzazione, con specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

e ha certificato che ai sensi dell'art. 43 della L.R. 33/85 l'impianto di depurazione di Asiago ubicato in via Waister (ex dell'Artigianato) nel Comune di Roana in Provincia di Vicenza è collaudato.

**Rilevato** che l'impianto in oggetto, ricadendo in Zona Montana-Collinare, che prevede una soglia S pari a 500 A.E e avendo una potenzialità di progetto pari a 35.000 A.E, è quindi soggetto al rispetto dei limiti di emissione allo scarico;

**Considerato** che nella conferenza di servizi del 03.09.2019 si è dato atto che il depuratore scarica in corpo idrico superficiale (alla luce della piovosità dell'Altopiano non è possibile affermare che il corpo idrico sia in secca oltre 120 giorni all'anno);

**Atteso** che il Piano di Tutela delle Acque prevede, all'art. 22 c. 12 del P.T.A., l'obbligo di tenuta di un quaderno di manutenzione dell'impianto;

**Visto** l'art. 26 c. 9 prevede che *“per tutti gli impianti soggetti al rispetto dei limiti allo scarico è obbligatoria la tenuta di un quaderno di registrazione su modello predisposto dalla Giunta Regionale. Il quaderno, su cui registrare, con cadenza stabilita dall'autorità competente all'autorizzazione allo scarico, le analisi delle acque in ingresso e in uscita, è aggiornato sulla base dei parametri previsti dal D. Lgs. 152/2006”*;

**Dato atto** che, con DGRV n. 1955 del 23.12.2015, la Giunta Regionale ha ricompreso l'impianto in oggetto nell'agglomerato urbano “Asiago” – cod. 23092002 – con un carico inquinato generato pari a 17.337 A.E. e pertanto è sottoposto al rispetto dei limiti previsti dall'art. 25 c. 1 del P.T.A. per i parametri Azoto Totale e Fosforo Totale;

**Preso atto** che, la Regione Veneto, con D.G.R. n. 1952 del 28/10/2013 e pubblicata sul BUR n. 98 del 19/11/2013, ha accertato il raggiungimento dei rendimenti depurativi del 75% per i parametri N tot (azoto totale) e P tot (fosforo totale) e pertanto deliberato la sospensione dell'obbligo di rispetto dei valori di concentrazione, espressi come valore medio annuo, a livello regionale, fino a nuova verifica e determinazione regionale, secondo quanto previsto dall'art. 25 c. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., dall'art. 106 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dall'art. 5 c. 4 della Direttiva 91/271 CEE;

**Evidenziato** che tale sospensione è stata confermata con D.G.R. n. 43 del 20/01/2015 e quindi gli impianti ricadenti in agglomerati con carico inquinante superiore a 10.000 A.E. non sono sottoposti ai limiti previsti dal P.T.A., fino a nuova decisione regionale;

**Considerato** altresì che la DGR 80/2011 prevede al punto art. 22 *“L'acquisizione del nulla osta idraulico è obbligatoria solo per le nuovi autorizzazioni”*;

**Ritenuto** necessario, ai sensi del comma 10 art. 124 del D. Lgs. 152/06 e dell'All.5 parte terza del medesimo decreto prescrivere la presentazione di una relazione annuale, redatta secondo lo schema predisposto congiuntamente dalla Provincia e da Arpav e trasmesso con nota n. 22758 del 23.03.2012, al fine di una verifica complessiva della funzionalità dell'impianto;

**Vista** la DGRV 578 del 31.05.2011, di "Approvazione linee guida e convenzione per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane";

**Preso atto** che la citata delibera, al punto 7 dell'All. A, prevede di continuare ad applicare il modulo B 2.2 di cui alla circolare 35/86, che detta tempi e parametri delle analisi di autocontrollo che i gestori degli impianti di depurazione devono fare ai sensi dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Visto** che la Regione del Veneto con nota n. 328458 del 16.07.2012, acquisita agli atti il giorno 18.07.2012 al n. 54200, ha espresso il proprio parere favorevole alle modifiche dei parametri chimico-fisici degli autocontrolli, presentati dalla Provincia di Vicenza con lettera prot. n. 44052 del 08.06.2012;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la L.R. 16 aprile 1985, n. 33 che stabilisce la competenza della Provincia a rilasciare le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di depurazione;

Vista la DCR del Veneto n. 107 del 05.11.2009, che approva il Piano di Tutela delle Acque;

Viste le linee guida Applicative delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. di cui alla D.G.R. n. 80 del 27 gennaio 2011;

Viste le DGR n. 842 del 15.05.2012, 1534 del 03.11.2015 e 1023 del 1.07.2018 che approvano modifiche alla N.T.A. del P.T.A.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 19 sulle competenze della Provincia e l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n.37/2013) che è di giorni 365 (ID PROC. 630);

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 04/04/2019 di conferimento dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente;

## **DETERMINA**

1. **di autorizzare** la Società **ETRA S.p.A.** all'esercizio dall'impianto di depurazione di acque reflue urbane posto in via Waister (ex dell'Artigianato) loc. Canova di Roana con potenzialità pari a **35.000 A.E.** e allo scarico nel Torrente Ghelpach in **Comune di Roana (VI)**, sulla base della documentazione agli atti della Provincia, con le seguenti **prescrizioni:**

- a) Dovranno essere completati i lavori rimanenti in base al progetto “Opere di completamento dell’impianto di depurazione di Asiago” entro il 2020 e trasmessa formale comunicazione;
- b) La Società dovrà comunicare all’autorità di controllo qualsiasi interruzione del funzionamento dell’impianto e la successiva ripresa del funzionamento. Il gestore dovrà procedere alla tenuta del quaderno di manutenzione e del quaderno di registrazione delle analisi;
- c) La Società dovrà effettuare le analisi, con la relativa frequenza ivi dettata, previste dal modulo B 2.2 della circolare 35 del 04.06.1986 e riconfermati dal punto 7 dell’All. A alla DGRV 578/2011, sulla base di quanto previsto nella nota regionale n. 328458 e riportata in premessa;
- d) La ditta dovrà provvedere all’attenta e costante conduzione dell’impianto di depurazione evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell’impatto nel corpo recettore dello scarico o di determinare un peggioramento della qualità dello stesso, segnalando tempestivamente all’amministrazione Provinciale e all’ARPAV eventuali inconvenienti che si dovessero verificare agli stessi;
- e) Entro il mese di aprile di ciascun anno dovrà essere trasmessa dalla Società, per via telematica (PEC) o su supporto informatico, la relazione redatta secondo lo schema predisposto congiuntamente dalla Provincia e da Arpav e trasmesso con nota n. 22758 del 23.03.2012;

## 2. Gestione Rifiuti

- a) La società ETRA S.p.A. ai sensi dell’art. 110 c.3 del D.Lgs. n. 152/06, è altresì autorizzata al trattamento in conto proprio e terzi - operazioni individuate come D8, dagli allegati alla parte IV al D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni - dei rifiuti dell’elenco di seguito riportato, che devono essere in ogni caso compatibili qualitativamente e quantitativamente con la capacità depurativa dell’impianto stesso, alle seguenti condizioni:

Tabella rifiuti ammessi all’impianto

Cod. Cer	Descrizione	Provenienza
19 08 01	Vaglio	Rifiuti liquidi prodotti dalla conduzione e manutenzione delle reti, degli impianti di depurazione minori e delle vasche Imhoff gestite da ETRA S.p.A.
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	Rifiuti liquidi prodotti dalla conduzione e manutenzione delle reti, degli impianti di depurazione minori e delle vasche Imhoff gestite da ETRA S.p.A.
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche	Rifiuti liquidi prodotti dalla conduzione e manutenzione delle reti, degli impianti minori di depurazione e delle vasche Imhoff gestite da ETRA S.p.A. e rifiuti liquidi conferiti da terzi e provenienti dalla manutenzione delle vasche settiche dei privati del territorio
20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature	Rifiuti liquidi prodotti dalla conduzione e manutenzione delle reti, degli impianti di depurazione minori e delle vasche Imhoff gestite da ETRA S.p.A.

- b) il quantitativo di rifiuti massimo ammissibile all’impianto è di 50 Mg./giorno;
- c) il trattamento rifiuti non deve comportare peggioramenti nella qualità dello scarico finale. In caso di gravi disfunzioni o manutenzione straordinarie dell’impianto, che possano inficiare i rendimenti depurativi, dovrà essere immediatamente sospeso il trattamento dei rifiuti, ad eccezione dei rifiuti liquidi prodotti dalla conduzione e manutenzione delle reti, degli impianti di depurazione minori e delle vasche Imhoff gestite da ETRA S.p.A. per cui il conferimento rimane subordinato alla preventiva comunicazione alla Provincia da parte del Gestore;

- d) qualsiasi richiesta di variazione relativa alla tipologia dei rifiuti trattabili dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica comprendente specifiche valutazioni sulla sua incidenza rispetto all'attuale condizione di esercizio, sia in termini di sostanze presenti come di potenzialità residua dell'impianto;
- e) i rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento rifiuti, dovranno essere codificati secondo le tipologie di cui al capitolo 19 dell'elenco C.E.R.;
3. che il presente provvedimento ha validità **dal 06.11.2019 al 05.11.2023 compreso**;
4. **di avvertire** che:
- a) **Lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà rispettare i limiti dalla tabella 1 colonna C all'All. A delle N.T.A. del P.T.A.;**
- b) La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;
- c) ai sensi dell'art. 20 c.14 del P.T.A. l'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane;
- d) L'allacciamento di utenze industriali dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 20 comma 9 del Piano di Tutela delle Acque;
- e) il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società ETRA, ai Comuni di Asiago e Roana, al Dipartimento Provinciale di Arpav, alla Regione del Veneto Direzione Difesa del Suolo U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, Ufficio Genio Civile di Vicenza, Consiglio di Bacino Brenta;
6. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 07/11/2019

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: Squarcina Filippo*